

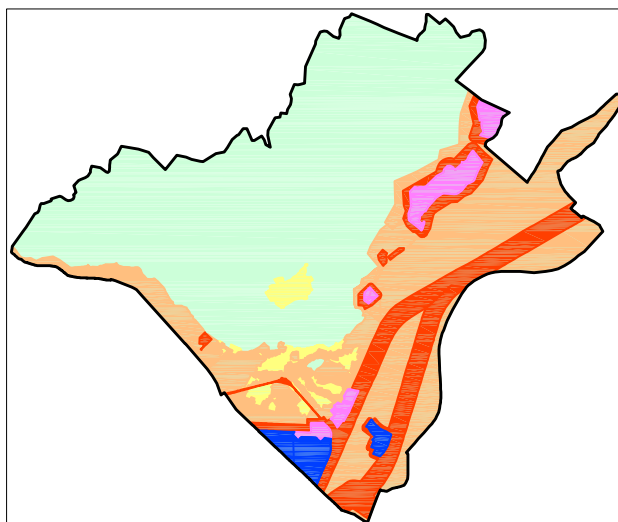


Provincia Autonoma di Trento

COMUNE DI MEZZOCORONA



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO



Redatto da:



viale Verona 190 | 38100 Trento | tel 0461 391632 | fax 0461 935002 | ingegneria@quasar.to | www.quasar.to

Elaborato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

01	28/06/2007	-	LT	PM	NB
revisione	data	descrizione	elaborato	progettato	verificato
scala	--	n° elaborato	6.1		
			nome file		
			PCCA_Mezzocorona_2007_Rev01.dwg		

Progettisti

dott. ing. Pietro Maini

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. PIETRO MAINI
ISCRIZIONE ALBO N. 1948

dott. ing. Nicola Bonmassar

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. NICOLA BONMASSAR
Ing. civile e ambientale, industriale e dell'informazione
ISCR. ALBO N° 2137 - Sezione A degli Ingegneri

Società controllata da Quasar Srl unim.

INDICE

1. PREMESSA	2
2. DEFINIZIONI	4
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
3.1. Normativa Statale	6
3.2. Classificazione acustica per le infrastrutture stradali (DPR 142/04)	11
3.3. Normativa della Provincia Autonoma di Trento	17
4. PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	21
4.1. Individuazione della classe I e delle classi V e VI	23
4.2. Individuazione delle classi II, III, IV	26
4.3. Infrastrutture di trasporto, la rete viaria	27
4.4. Infrastrutture di trasporto, la rete ferroviaria	29
4.5. Aree per manifestazioni e spettacoli temporanei	29
4.6. Ottimizzazione della zonizzazione	30
4.7. Verifica di coerenza con la zonizzazione dei Comuni confinanti	31
5. CONCLUSIONI	32

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1- Classificazione del territorio comunale (Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)	7
Tabella 2- Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2) (Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)	7
Tabella 3- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3) (Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)	8
Tabella 4- Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7) (Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)	8
Tabella 5- Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione (Tabella 1 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)	13
Tabella 6- Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Tabella 2 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)	15
Tabella 7 Quadro della normativa statale vigente	16

1. PREMESSA

La presente relazione tecnica accompagna il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Mezzocorona.

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è l'atto attraverso cui l'Amministrazione Comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio, in funzione della pianificazione della attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socio-economiche del territorio.

In contemporanea al Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Mezzocorona è stato redatto anche il Piano Comunale di Risanamento Acustico

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATO	DESCRIZIONE	FASE DI LAVORO	Scala:
1	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI ACUSTICHE – Quadro d'insieme	PCCA	1:15.000
1.1	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI ACUSTICHE – Quadro Sud	PCCA	1:5.000
1.2	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI ACUSTICHE – Quadro Nord	PCCA	1:5.000
2	FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Quadro d'insieme	PCCA	1:15.000
2.1	FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Quadro Sud	PCCA	1:5.000
2.2	FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Quadro Nord	PCCA	1:5.000
3.1	RUMORE STRADALE - Mappatura acustica diurna	PdRA	1:10.000
3.2	RUMORE STRADALE - Mappatura acustica notturna	PdRA	1:10.000
3.3	RUMORE FERROVIARIO - Mappatura acustica diurna	PdRA	1:10.000
3.4	RUMORE FERROVIARIO - Mappatura acustica notturna	PdRA	1:10.000
4.1	RUMORE STRADALE – Mappa dei conflitti acustici diurni	PdRA	1:10.000
4.2	RUMORE STRADALE - Mappa dei conflitti acustici notturni	PdRA	1:10.000
4.3	RUMORE FERROVIARIO – Mappa dei conflitti acustici diurni	PdRA	1:10.000
4.4	RUMORE FERROVIARIO – Mappa dei conflitti acustici notturni	PdRA	1:10.000
5	AREE DI CONTROLLO E DI RISANAMENTO ACUSTICO	PdRA	1:10.000
6.1	Piano Comunale di Classificazione Acustica RELAZIONE ILLUSTRATIVA	PCCA	-
6.2	Piano di Risanamento Acustico RELAZIONE ILLUSTRATIVA	PdRA	-
6.3	SCHEDE DI RILIEVO FONOMETRICO	PCCA	-
6.4	REGOLAMENTO ACUSTICO - Bozza	PCCA	-

La presente relazione contiene un'illustrazione della normativa di riferimento, la descrizione della metodologia di lavoro utilizzata nella redazione del piano e la descrizione dei criteri di scelta applicati nella classificazione delle aree.

Lo studio è stato condotto da QUASAR INGEGNERIA AMBIENTALE srl con sede in Viale Verona,190 a Trento.

Il gruppo di lavoro che ha partecipato alla realizzazione del presente studio è costituito da:

- Ing. Pietro Maini (tecnico competente in acustica – responsabile incarico)
- Ing. Nicola Bonmassar (tecnico competente in acustica)
- Lorenzo Tomaselli (tecnico ambientale)

Il lavoro è stato inoltre supportato dall'Amministrazione Comunale con la particolare collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. DEFINIZIONI

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 comma 3 D.P.C.M.14/11/97).

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (L_R): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello differenziale di rumore (L_D): è la differenza tra il livello $L_{eq}(A)$ di rumore

ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R): $L_D = L_A - L_R$

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_o} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_o è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_A^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_a(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_o è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di riferimento (T_r): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6:00 e le h 22:00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (T_m): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1. Normativa Statale

Allo stato attuale la normativa statale più significativa in tema di prevenzione dell'inquinamento acustico è costituita da due testi di Legge e più precisamente il *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 novembre 1997"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1 dicembre 1997) relativo alla *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e la *"Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995"* (Suppl. Ord. alla G.U. 30.10.1995, n. 254).

I valori limite delle sorgenti sonore determinati dal *D.P.C.M. 14.11.1997* sostituiscono i vecchi valori stabiliti dal *D.P.C.M. 1 marzo 1991* che fissava, in via transitoria, i limiti massimi di esposizione a rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, in attesa dell'approvazione della cosiddetta legge quadro sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, legge successivamente intervenuta (447/95).

In particolare il *D.P.C.M. 01.03.1991* fissava norme transitorie in attuazione della legge 08.07.1986, n. 349 che conferiva la necessaria delega a normare in materia.

In sintesi il disposto prevedeva quanto segue:

- l'esclusione dal campo di applicazione del decreto per le sorgenti sonore all'interno dei locali adibiti ad attività industriali o artigianali che non emettano rumore nell'ambiente esterno (art. 1, comma 3);
- l'autorizzazione di derogare dai limiti di inquinamento acustico per i cantieri edili; tale autorizzazione di deroga dovrà essere rilasciata dal sindaco sentite le USL competenti per territorio (art. 1, comma 4);
- la suddivisione, a cura dei comuni, del territorio sulla base delle tabelle 1 e 2 allegate al decreto (art. 2, comma 1);
- l'adeguamento, entro 5 anni, degli impianti produttivi a ciclo continuo, con possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme per la delocalizzazione (art. 2, comma 3);
- l'obbligo, per le aziende interessate, di presentare, entro sei mesi, "piani di risanamento" (art. 3);
- l'obbligo per le regioni di emanare, entro un anno, direttive per la predisposizione dei piani comunali di risanamento (art. 4);
- l'obbligo di integrazione delle domande per il rilascio della concessione edilizia per nuovi impianti industriali con una documentazione relativa alla previsione di impatto acustico (art. 5);
- una suddivisione provvisoria del territorio nazionale in quattro zone per le quali sono fissati i limiti diurni e notturni dell'inquinamento acustico ammissibile (art. 6).

Il *D.P.C.M. 14.11.1997*, invece, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

Tale decreto contiene quattro tabelle:

la prima (tabella A) individua le sei classi che intervengono nella classificazione acustica di un territorio, le successive tre (tabelle B-C-D) indicano per ciascuna classe rispettivamente i valori limite di emissione, di immissione e di qualità espressi come L_{eq} in dBA.

Tabella 1- Classificazione del territorio comunale (Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classe I - Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III - Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV - Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V - Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI - Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 2- Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2) (Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3– Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3) (Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4– Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7) (Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	47	37
II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
III – Aree di tipo misto	57	47
IV – Aree di intensa attività umana	62	52
V – Aree prevalentemente industriali	67	57
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i livelli di attenzione, riferimento per l'avvio del "Piano di risanamento comunale" il decreto specifica, all'Art. 6, che i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto in questione (Tabella 3 riportata precedentemente), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C (Tabella 3 riportata precedentemente), allegata al decreto in questione.

Sempre relativamente ai valori di attenzione il D.P.C.M. 14.11.1997 specifica (Art. 6) che per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla precedente lettera b).

L'Art. 6 del decreto specifica infine che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

La legge che ha dettato le disposizioni di indirizzo e di coordinamento per combattere il rumore è, come sopra riportato, la 447/95. Si tratta di una legge quadro che investe tutto il campo dell'inquinamento acustico che, però, per la sua stessa natura di normativa di indirizzo, per la sua attuazione rimanda ad una serie di decreti.

La "legge quadro sull'inquinamento acustico" definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei

soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Trattandosi di una legge quadro, essa fissa solo i principi generali demandando ad altri organi dello Stato e agli Enti locali l'emanazione di leggi, decreti e regolamenti di attuazione.

La legge individua in particolare le competenze dello stato, delle regioni, delle province e le funzioni e compiti dei comuni:

- Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione che si espleta con decreti da emanarsi entro varie scadenze. La legge prevede vengano emanati 14 decreti (artt. 3 e 11).
- Le Regioni e le Province Autonome dovranno emanare una legge che definirà i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale.
- Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli.
- Le competenze affidate alle province sono quelle dell'art. 14 della Legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative (art. 5).
- Le funzioni e i compiti dei comuni sono definite su più articoli. Rispetto alla normativa precedente le competenze sono molto più articolate. L'art. 6 elenca le competenze amministrative; l'art. 7 tratta dei piani di risanamento dei comuni, l'art. 8 dell'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; l'art. 10 delle sanzioni amministrative che si pagano ai comuni, l'art. 14 sui controlli con uno specifico comma dedicato ai comuni.

A questo punto dopo una sintetica analisi del testo legislativo è opportuno porre attenzione alle competenze dei comuni.

La prima competenza fissata dalla legge quadro a carico dei Comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d'uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni. Questa era una funzione già prevista dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla L.P.6/91 che prevedevano l'applicazione alle zone di differenti limiti massimi ammissibili. Con la successiva normativa (legge quadro 447/95) alle zone si prevede l'applicazione anche dei valori di qualità e di attenzione. La legge 447/95 prevede inoltre che la zonizzazione sia coordinata con gli strumenti urbanistici già esistenti.

Ai Comuni spetta poi l'adozione dei piani di risanamento cioè dei piani che individuano i tempi e le modalità per la bonifica nei casi in cui si superino i valori di attenzione.

Ai comuni spetta inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Ai Comuni spetta inoltre la rilevazione ed il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli.

Spettano poi ai comuni le funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività che comportino l'uso di macchine rumorose e attività svolte all'aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali; e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto delle documentazioni di impatto acustico.

Spetta inoltre ai comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite (compito già previsto dal D.P.C.M. 1/3/91).

La normativa infine prevede, per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l'obbligo di redigere una relazione biennale sullo stato acustico.

Le competenze dei comuni fissati dalla normativa attuale (Legge quadro 447/95 sull'inquinamento acustico) possono essere così sintetizzate:

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;

3.2. Classificazione acustica per le infrastrutture stradali (DPR 142/04)

Il D.P.R. 142/2004 contiene le disposizioni normative inerenti l'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare.

Il D.P.R. 142/2004 riguarda tutte le infrastrutture stradali, nuove ed esistenti, compresi gli ampliamenti in sede di queste ultime, le nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, e le varianti e cioè:

- a) autostrade;
- b) strade extraurbane principali;
- c) strade extraurbane secondarie;
- d) strade urbane di scorrimento;
- e) strade urbane di quartiere;
- f) strade locali.

Il DPR142/04 distingue un diverso regime di disciplina riservato al rumore da traffico veicolare generato dalle nuove infrastrutture stradali rispetto a quello derivante dalle strade esistenti, da cui le differenti disposizioni concernenti le dimensioni delle fasce di pertinenza acustica e i limiti di immissione prescritti (che sono in dettaglio esposte, rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2 dell'Allegato al DPR 142/04).

Le disposizioni "centrali" del provvedimento sono quelle esposte dall'articolo 6, ossia "Interventi per il rispetto dei limiti" ed in particolare:

- Il DPR142/04 stabilisce che il rumore da traffico veicolare debba rispettare, all'interno della fascia di pertinenza acustica di ciascuna strada, i valori riportati dall'Allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, i valori stabiliti nella tabella C del D.P.C.M.14/11/97. Il rispetto dei limiti deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché in corrispondenza dei ricettori;
- Qualora tali valori limite non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere comunque assicurato il rispetto dei seguenti valori, misurati a centro stanza, a finestre chiuse, e all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:
 - 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
 - 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

L'articolo 8, "Interventi di risanamento acustico a carico del titolare [della concessione edilizia]", ridimensiona drasticamente l'ambito di effettiva competenza delle società concessionarie e/o degli enti titolari delle infrastrutture stradali nell'attuazione degli interventi di risanamento.

Ben poco aggiungono ai sopra richiamati elementi di disciplina, nel cui merito ci si accinge ad entrare, le disposizioni "accessorie" esposte negli ultimi articoli, come i richiami all'obbligo di verifica delle prestazioni acustiche degli autoveicoli circolanti, ai sensi dell' articolo 80 del Codice della Strada, (articolo 9), o al monitoraggio dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali, (articolo 10), da attuare mediante sistemi conformi alle direttive del Ministero dell' Ambiente di concerto col Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Le principali definizioni previste dall' articolo 1 del D.P.R.142/04

Senz'altro significative sulla portata e sugli effetti del Regolamento, risultano alcune delle definizioni previste dall'articolo 1, che qui si richiamano:

- **fascia di pertinenza acustica**: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce gli spessori, in funzione della tipologia dell' infrastruttura, ed i connessi limiti di immissione del rumore, attraverso le tabelle riportate nell'Allegato 1. Nel caso di autostrade, nonché di strade extraurbane principali e secondarie esistenti, la fascia di pertinenza acustica risulta suddivisa in due parti: una fascia A più a ridosso dell' infrastruttura, ed una fascia B più esterna. Nel caso di nuove infrastrutture realizzate in affiancamento a quelle esistenti la fascia di pertinenza acustica non si dilata ulteriormente, restando quella già dimensionata per l'infrastruttura preesistente.
- **infrastruttura stradale esistente**: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del Regolamento;
- **infrastruttura stradale di nuova realizzazione**: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del DPR 142/04 e comunque non ricadente nella nozione di infrastruttura esistente;
- **ricettore**: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, nonché le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, e le aree edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali

La disciplina prevista per le infrastrutture stradali "nuove"

Stabilita l'obbligatorietà di una preventiva analisi dei corridoi progettuali possibili a cura del Proponente dell'opera, in grado di condurre all'individuazione di quello in grado di garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio, fissata con un'ampiezza pari a quella di pertinenza, e raddoppiata in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, l'articolo 4 del D.P.R. 142/2004 rende obbligatorio il rispetto dei limiti enunciati dalla Tabella 1 all'interno delle fasce pertinenziali attribuite alle infrastrutture delle diverse categorie, fermo restando il rimando ai valori della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 per i ricettori esterni alla fascia, ma comunque esposti al rumore indotto dal traffico veicolare sull' infrastruttura.

Le fasce pertinenziali sono dimensionate per le strade ricondotte alle diverse categorie, secondo le indicazioni della Tabella 1 dell'Allegato 1, successivamente riportata, e variano, in termini di ampiezza, da 250 m a 30 m per lato.

I corrispondenti limiti di immissione, identici per tutte le infrastrutture dalla categoria A (autostrade) fino alla categoria D (strade urbane di scorrimento) sono di 65 dB(A) in orario diurno e di 55 dB(A) in orario notturno per tutti i ricettori, salvo che per ospedali, case di cura o riposo e scuole, relativamente i quali il limite è ridotto 50 dB(A) in orario diurno, e a 40 dB(A) in orario notturno, ovviamente quest'ultimo limite non trovando applicazione per le scuole.

Per le strade appartenenti alle categorie E ed F (strade urbane di quartiere e strade locali) "la parola" è demandata invece alle amministrazioni comunali, in quanto si statuisce che i limiti siano definiti autonomamente dai Comuni, "nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della L. 447/95".

Tabella 5– Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade di nuova realizzazione (Tabella 1 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il DM 6/11/2001) (*)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(**), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				
(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"						
(**) per le scuole vale il solo limite diurno						

Non può trascurarsi a questo punto il richiamo a quanto disposto dall' articolo 8, comma 2 della legge quadro, secondo il quale, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale – cui risultano comunque sottoposte le infrastrutture di categoria "superiore"-, ovvero su richiesta dei Comuni, ove non siano essi stessi i "proponenti", i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere sono tenuti a predisporre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle strade di qualsiasi categoria, obbligo che compete perciò anche ai Comuni, quando siano essi i titolari dei progetti e/o gli esecutori delle relative opere, nonchè ai soggetti – pubblici o privati – che realizzano gli interventi previsti dagli strumenti attuativi dei piani regolatori.

La disciplina prevista per le infrastrutture stradali "esistenti"

Piuttosto diversa dalla precedente si presenta la disciplina riguardante le strade "esistenti", sia per quanto riguarda le fasce di pertinenza attribuite agli assi appartenenti alle diverse classificazioni, che per i limiti di immissione ad esse associati.

Sebbene gli spessori complessivi delle fasce siano identici a quelli definiti per le analoghe infrastrutture di nuova realizzazione, esse, per le categorie da A a C, risultano suddivise in una "subfascia" A, più a ridosso della strada, ed una "subfascia" B, esterna alla prima.

Nel caso di strade esistenti, è prevista una ulteriore suddivisione a fini acustici anche:

- per le strade extraurbane secondarie (appartenenti alla Cat. C) a seconda che si tratti di strade a carreggiate separate, o di tipo IV CNR, ovvero di tutte le altre strade secondarie, qualsiasi ne sia la tipologia;
- per le strade urbane di scorrimento, a seconda che si tratti di strade a carreggiate separate e/o con funzioni interquartiere, ovvero di ogni altro tipo di asse viario

interquartiere.

Le sopra richiamate suddivisioni influenzano i limiti di immissione associati alle strade esistenti, come da Tabella 6 di seguito riportata.

Per quanto riguarda i limiti acustici, va evidenziato che all'interno della fascia A di tutte le infrastrutture appartenenti alle categorie da A a C, e per le strade urbane di scorrimento di categoria D tipo a, il limite di immissione diurno ammesso a carico dei ricettori non "particolarmente protetti", compresi quelli abitativi, è di **70 dB(A)**, pari a quello ordinariamente tollerato solo nelle zone prevalentemente o esclusivamente industriali.

E' invece attribuita ai Comuni, la competenza relativa alla definizione dei limiti riguardanti le strade urbane di quartiere e le strade locali, appartenenti alle categorie E ed F.

I limiti di immissione previsti all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture esistenti devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Tabella 6- Fasce di pertinenza acustica e limiti di immissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) (Tabella 2 Allegato 1 del D.P.R.142/2004)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	C(a) (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				
* per le scuole vale il solo limite diurno						

Tabella 7 Quadro della normativa statale vigente

Tipo	Data	n°	Titolo
Legge	26/10/95	447	Legge quadro sull'inquinamento acustico.
	15/8/91	277	Attuazione della direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n.212.
D.P.R.	18/11/98	459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.
	30/03/2004	142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447
D.P.C.M.	16/4/99	215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
	31/3/98		Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico.
	5/12/97		Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
	14/11/97		Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
	1/3/91		Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
Ministero dell'Ambiente	20/5/99		Criteri di progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
	16/3/98		Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento.
	31/10/97		Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
	11/12/96		Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

3.3. Normativa della Provincia Autonoma di Trento

3.2.1 Legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6

La disciplina provinciale in materia di inquinamento acustico è stata introdotta con la Legge Provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (che è praticamente contemporanea al D.P.C.M. 1 marzo 1991 precedentemente citato).

I due atti normativi, statale e provinciale, presentano sostanziali elementi di convergenza, sia nella loro strutturazione concettuale sia nella concreta disciplina degli obblighi e degli adempimenti.

La Legge Provinciale n. 6 si compone di 5 titoli e 33 articoli ed è entrata in piena operatività in coincidenza con l'emanazione del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.P. 4 agosto 1992, n. 12-65/Leg., pubblicato nel s.o. al Bollettino Ufficiale 10/11/1992, n. 46, vale a dire dal 25 novembre 1992.

La L.P.n. 6 si articola nelle seguenti partizioni: a) disposizioni generali; b) inquinamento acustico esterno; c) inquinamento acustico interno; d) prevenzione dall'inquinamento acustico; e) vigilanza e sanzioni.

- a) *Disposizioni generali*; sono contrassegnate dalla precisazione degli obiettivi di legge e dalle definizioni tecniche e delle tecniche di rilevamento e misura dell'inquinamento acustico. Per quanto possibili le definizioni riprendono i contenuti già presenti nel D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- b) *Inquinamento acustico esterno*; vengono disciplinati gli ambiti di tutela, i limiti di accettabilità, i piani di risanamento comunali, i piani di risanamento aziendali nei confronti dell'ambiente esterno, il rumore prodotto dal traffico veicolare (pubblico e privato), ferroviario ed aereo ed il rumore prodotto da attività svolte all'aperto. In particolare si segnala che:
 - i comuni provvedono alla zonizzazione del territorio ed all'adozione del piano di risanamento entro il 25 novembre 1993;
 - i limiti transitori di accettabilità corrispondono a quelli previsti dall'art. 6 del D.P.C.M.;
 - fermi restando gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 6 del D.P.C.M. le imprese interessate possono presentare al Servizio Protezione Ambiente, entro sei mesi dall'approvazione dei piani comunali di risanamento, un proprio piano di risanamento aziendale, ai fini dell'adeguamento ai limiti più restrittivi stabiliti dalla normativa provinciale;
 - per quanto attiene al traffico veicolare sono fissate norme tecniche in sede regolamentare e vengono altresì richiamate le disposizioni del nuovo codice della strada;
 - per il rumore prodotto da mezzi di trasporto pubblico sono applicati, in questa fase, i limiti CEE recepiti da norme statali;
 - per le attività svolte all'aperto, oltre alle disposizioni particolari stabilite dal regolamento, sono richiamate le disposizioni statali attuative delle direttive CEE;
- c) *Inquinamento acustico interno*: sono definiti i limiti massimi di rumore provenienti da sorgenti interne all'edificio, sede del luogo disturbato; vengono determinati i requisiti acustici degli edifici nonché i criteri di progettazione. Si richiamano al riguardo i compiti di controllo preventivo demandati ai comuni dagli artt. 18 e 19 della Legge Provinciale n. 6, sia in relazione agli edifici civili che agli insediamenti produttivi. Va peraltro precisato che, a tenore del regolamento, le predette norme tecniche assumono, nella prima applicazione della legge, carattere orientativo per la

progettazione degli edifici. Si evidenzia inoltre che, per quanto concerne gli ambienti di lavoro, si rinvia in toto alla disciplina statale di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e ss.mm. . Il supporto tecnico ai comuni e le progettazioni, come disciplinate dalla normativa in esame possono essere eseguiti da laureati iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti, da laureati in fisica e dai diplomati iscritti ai collegi professionali dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione relativa all'ambito di intervento;

- d) **Vigilanza:** sono coinvolti i comuni, il Servizio Protezione Ambiente ed il Servizio per l'igiene e la Sanità Pubblica: le relative attribuzioni sono dettagliatamente specificate all'art. 18 del regolamento di esecuzione.

Come visto precedentemente per la normativa statale di seguito si riporta, per la normativa provinciale, la tabella relativa ai valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio ed ai periodi di riferimento, così come specificato nell'Allegato A della L.P. 18.03.1991 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico".

Tab. 3.5 – Limiti massimi (Leq in dB-A)

(Allegato A - L.P. 18.03.1991 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico")

Aree	Ore diurne (7-22)	Ore notturne (22-7)
– Aree produttive	70 dB(A)	60 dB(A)
– Aree commerciali ed area abitativa urbana attraversata da vie principali di traffico	65 dB(A)	55 dB(A)
– Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	60 dB(A)	50 dB(A)
– Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
– Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo	50 dB(A)	30 dB(A)
– Aree residenziali protette	40 dB(A)	30 dB(A)

3.2.2 Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

La Provincia Autonoma di Trento ha successivamente adottato alcune norme per conformare la legislazione provinciale, in materia di inquinamento acustico, a quella nazionale.

Con l'art. 60 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, è stata infatti disposta l'abrogazione quasi completa della citata L.P. 18 marzo 1991, n. 6, ed è stato stabilito che "ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, ampiamente descritta precedentemente, ad esclusione dell'art. 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi".

A tale articolo è stata data attuazione con il capo III del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. che contiene direttive e prescrizioni, anche temporali, per un ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla L.P. n. 6/1991 al nuovo regime normativo.

Va precisato che sulla base del vigente quadro normativo risultano di competenza dei

Comuni:

- la classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica), in coordinamento con la pianificazione urbanistica;
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie;
- le attività di vigilanza e controllo in coordinamento con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni e spettacoli;
- l'adozione di norme regolamentari;
- l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori (diffide-ordinanze di sospensione) e di ordinanze contingibili e urgenti;
- l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge n. 447/1995, osservando le procedure di cui all'art. 50 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Si evidenzia infine che il citato Regolamento disciplina:

- l'esercizio delle attività temporanee, quali cantieri, manifestazioni e attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la zonizzazione acustica che, ove non sia già stata approvata precedentemente, i comuni devono adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento. In assenza della zonizzazione acustica si applicano i limiti transitori di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- la progettazione degli edifici; l'art. 13 del Regolamento richiama la disciplina applicabile, in quanto non modificata, con alcune precisazioni;
- la figura del tecnico competente in materia di acustica: lo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica viene subordinato all'iscrizione ad un apposito elenco formato dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Con la conformazione della legislazione provinciale, in materia di inquinamento acustico, a quella statale viene evidenziato l'obbligo per i Comuni, di adottare la classificazione acustica generalmente denominata "zonizzazione acustica".

Tale operazione consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classe individuate dalla normativa statale, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Questo obbligo, come evidenziato in precedenza, era già stato fissato dalla Legge Provinciale n.6/91 (a livello nazionale dal D.P.C.M. 1/3/91) e confermato dalla Legge Provinciale n.10/98 (a livello nazionale dalla Legge n. 447/95).

In riferimento all'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa statale, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso è bene riprendere quanto deliberato con la deliberazione n. 14002 di data 11 dicembre 1998, con la quale la Giunta Provinciale ha individuato, ai sensi dell'art. 60, comma 10, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, i criteri e le modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree approvate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore sul territorio.

Per assicurare l'ordinato passaggio dal precedente al nuovo regime normativo, è stata pertanto predisposta dalla Giunta provinciale un'apposita tabella comparativa tra le due tipologie di classificazione delle aree comunali.

Di seguito viene riportato il testo della deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre

1998, n. 14002.

3.2.3 Deliberazione della Giunta Provinciale 11 dicembre 1998, n. 14002

omissis

La Giunta Provinciale

omissis

delibera

- 1) di approvare la tabella (successivamente qui evidenziata), riportata nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzata ad individuare la corrispondenza delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, recante "Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico", con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale, legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), garantendo, per ogni singola classe, il rispetto dei nuovi limiti massimi ammissibili del rumore;
- 2) di disporre che la presente deliberazione ha effetto con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
- 3) di ordinare la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Tab. 3.6 - Corrispondenza delle classificazioni in aree fra normativa provinciale e normativa statale

Allegato A - L.P. n. 6/91 Artt. 2 e 3 del D.P.G.P. 04.08.1992 n. 12-65/Leg.	D.P.C.M. 14 novembre 1997
Aree in cui siano presenti ospedali, scuole, luoghi di cura e di riposo Aree residenziali protette Aree agricole, a bosco e a pascolo Aree a parco e riserva naturale e biotopo	I - Aree particolarmente protette
Aree prevalentemente residenziali	II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Aree residenziali urbane con consistente presenza di negozi ed uffici	III - Aree di tipo misto
Aree commerciali ed aree abitative urbane attraversate da vie principali di traffico	IV - Aree di intensa attività umana
Aree produttive	VI - Aree esclusivamente industriali

4. PREDISPOSIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Questo capitolo descrive la metodologia di lavoro adottata per la redazione della classificazione acustica del Comune di Mezzocorona.

La metodologia ha seguito le indicazioni di carattere generale contenute nelle “Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico” elaborate dall'A.P.A.T. nel 1998

L'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è stata effettuata sulla base delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, recependo tuttavia anche le proiezioni future previste dagli strumenti urbanistici.

Per l'analisi urbanistica si è fatto riferimento al vigente P.R.G. del Comune di Mezzocorona ossia la Variante Generale dicembre 2004.

In considerazione di ciò, la presente classificazione acustica è quindi il risultato di un'analisi del territorio condotta sulla base della strumentazione urbanistica comunale e della situazione esistente.

Nel dettaglio, l'intervento si è articolato secondo le seguenti fasi operative:

- **Fase I:** acquisizione dati ambientali ed urbanistici;
- **Fase II:** analisi del P.R.G. e delle Norme Tecniche di Attuazione, definizione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche e predisposizione di uno schema preliminare di zonizzazione acustica;
- **Fase III:** analisi territoriale di completamento e perfezionamento della cartografia preliminare di zonizzazione acustica;
- **Fase IV:** inserimento delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture dei trasporti.
- **Fase V:** verifica ed ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica;

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato, come espresso dalle linee guida redatte dall'A.N.P.A. nel febbraio 1998, alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni d'uso del Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

In linea generale, la zonizzazione acustica del Comune di Mezzocorona è stata costruita con un'analisi di tipo qualitativo e, in via prioritaria, sulla base della conoscenza del territorio.

I punti fondamentali da cui si è partiti per effettuare il piano di classificazione acustica del Comune di Mezzocorona sono i seguenti:

1. evitare eccessive suddivisioni del territorio che avrebbero come risultato una classificazione a macchia di leopardo di difficile gestione;
2. utilizzare il vigente P.R.G. di Mezzocorona come riferimento per la definizione della destinazione urbanistica del territorio.
3. definire a priori l'unità minima con caratteristiche territoriali e urbanistiche omogenee; alcune normative suggeriscono a tale proposito l'isolato quale unità di superficie

minima per la classificazione acustica. Nel caso specifico, vista la ridotta estensione dell'abitato di Mezzocorona si è optato per non suddividere il territorio in zone con dimensioni inferiori a 100 m

4. evitare altresì una eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate;
5. tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (strade, canali, fiumi, ecc.); evitare ove possibile la suddivisione di particelle catastali. Il P.C.C.A. utilizza la stessa cartografia di base del P.R.G. (e quindi una mappa catastale, integrata con alcuni edifici già esistenti ma non ancora presenti nella mappa catastale). Talvolta tuttavia i margini delle classi acustiche si discostano dai confini catastali. Ciò deriva dal fatto che in alcuni casi le stesse delimitazioni delle destinazioni d'uso del P.R.G. non coincidono esattamente con particelle catastali. In altri casi, come per l'inserimento di fasce di transizione, non appare "acusticamente" corretto seguire i confini catastali. Si evidenzia che per tali situazioni, peraltro non molto frequenti, è comunque possibile trovare una reale corrispondenza della zonizzazione acustica sul territorio attraverso una georeferenziazione dei punti di interesse ovvero utilizzando come riferimento edifici o confini catastali limitrofi e direttamente materializzabili in sito.
6. **evitare, ove possibile, l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA** (ai sensi dell'art.4 comma 1 L.447/95) ma consentire tale accostamento qualora appaia necessario in relazione all'effettiva fruizione del territorio. L'approccio con zonizzazione degradante (fasce di transizione) è stato quindi applicato nei casi in cui appare credibile una riduzione progressiva del rumore e quando ciò non produca un conflitto non accettabile con le caratteristiche urbanistiche e di utilizzo dell'area. In taluni casi nelle fasce intermedie, introdotte per eliminare o limitare i salti di classe, si perde la corrispondenza con l'uso reale o previsto del territorio, tuttavia tali fasce creano un vincolo o per governarne l'uso e lo sviluppo. Le fasce degradanti, quelle ad esempio in CLASSE IV o V, possono tutelare (o vincolare) attività produttive esistenti oppure "inibire" possibili future edificazioni residenziali, introducendo aree acusticamente non idonee.
7. individuare le zone destinate alle attività temporanee di spettacolo all'aperto o in luogo aperto al pubblico (sagre paesane, rappresentazioni musicali, cinema all'aperto, ecc.).

Si riporta di seguito la definizione delle 6 CLASSI acustiche definite dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sulla base delle informazioni emerse dall'analisi della strumentazione urbanistica, dall'analisi dei dati relativi all'effettivo uso del suolo e ai sopralluoghi effettuati è stato possibile impostare un primo schema di zonizzazione acustica, procedendo secondo il seguente ordine logico:

- 1) Individuazione di localizzazioni per l'attribuzione delle classi I, V e VI;
- 2) Individuazione di localizzazioni per l'attribuzione delle classi II, e III e IV;

4.1. Individuazione della classe I e delle classi V e VI

Nella Classe I vengono introdotte tutte le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

In linea generale vanno inseriti in **Classe I** i complessi ospedalieri, i complessi scolastici, i parchi pubblici di scala urbana, i centri rurali, i nuclei di antica origine, tutte le aree di particolare interesse urbanistico (zone di interesse storico, paesaggistico ed ambientale).

In prima stesura, sulla base della cartografia del P.R.G. del Comune di Mezzocorona, sono state classificate in CLASSE I:

- Zone a bosco (art. 21)
- Zone a pascolo (art. 22)
- Suoli sterili e non produttivi (art. 26)

Nel Comune di Mezzocorona sono presenti i seguenti istituti scolastici:

- Scuola dell'infanzia (Via Romana)
- Scuola elementare "A. Degasperi" (Via Dante)
- Scuola media "E. Chini" (Via Rotaliana)

Questi istituti scolastici non costituiscono "complessi scolastici" dato che occupano aree disgiunte ed hanno un'estensione limitata. Pertanto non sono stati inseriti in CLASSE I ma è stata loro attribuita la classificazione del tessuto urbano circostante (CLASSE II).

Lo stesso vale per il verde pubblico e privato, i parchi e giardini urbani (a.e. i parchi giochi) (art.13 nta PRG) che nel territorio comunale di Mezzocorona sono presenti in aree di piccole dimensioni ed incuneate nel tessuto urbano. Peraltro tali destinazioni d'uso non sono state considerate come zone di massima tutela (in accordo con numerose normative regionali) anche perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruizione. Tali aree sono state inserite in base alla classificazione del tessuto urbano

circostante (CLASSE II) ad eccezione dell'area verde in corrispondenza del cimitero e della Chiesa di S. Michele. Tale area, per le maggiori dimensioni (circa 23.000 mq) e per la tipologia di utilizzo è stata classificata in CLASSE I.

Per quanto riguarda i ricettori sensibili di tipo ospedaliero, case di cura e di riposo, è stata individuata la presenza nel territorio comunale di Mezzocorona della casa di riposo per anziani "Casa Cristiani – de Luca", in via Baron Cristiani, 38. La struttura, costituita da un edificio isolato in zona collinare, è stato classificato in CLASSE II.

Come precedentemente riportato, le aree a bosco, pascolo, comprendenti anche edifici isolati, le aree improduttive, sono state inserite in via preliminare in CLASSE I. Le fasi successive di ottimizzazione della classificazione hanno comportato che talune di tali aree fossero inglobate in classi superiori per i seguenti motivi:

- dimensioni troppo ridotte
- presenza di strade di categoria superiore al Tipo E e F
- confine con aree in Classe III o superiore

Sulla base del PRG vigente, le aree riservate ad attività produttive del settore secondario (**zone D** ex DM n. 1444/1968) sono distinte anzitutto a seconda del loro "livello", individuando e regolando separatamente quelle di livello provinciale (zone **D1**) e quelle di livello locale (zone **D2a** e **D2b**).

Le zone **D1 di livello provinciale** sono assegnate "alla produzione industriale e artigianale di beni, alla lavorazione e al deposito di prodotti agricoli e di legname, allo stoccaggio e al trattamento di materiali energetici, alla realizzazione e all'uso di impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, al deposito, al magazzinaggio e alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, e ad attività di commercializzazione dei relativi prodotti".

Il PRG individua due nuclei:

- l'area "Mezzocorona sud", cioè il cosiddetto "triangolo industriale" (ad eccezione di una porzione a sud di via del Teroldego)
- l'area "Mezzocorona est" in località Zabiani

Le zone D1 sono state classificate acusticamente in CLASSE VI

Quanto alle zone produttive **D2 di livello locale**, per sottolineare la diversità delle funzioni cui sono destinate e attenendosi al PRG vigente esse sono distinte in zone **D2a, produttive del settore secondario, e zone D2b riservate strettamente alle attività agroindustriali.**

Nelle zone D2 è pure ammessa la presenza di depositi per prodotti e attrezzi agricoli, attività commerciali all'ingrosso e anche al minuto in esercizi pubblici di qualche consistenza.

I nuclei **D2a** si trovano rispettivamente:

- a nord di via del Teroldego
- a sud di via del Teroldego (è la porzione di "triangolo industriale" declassata)
- in località Pineta, ai due lati della SP 90 Destra Adige,
- in località Maso Nuovo sempre sulla SP 90.

In particolare il declassamento di parte dell'area del "triangolo industriale" da D1 a D2a è stata motivata nel PRG dalla presenza di insediamenti produttivi, potenzialmente e

funzionalmente predisposti e compatibili all'esercizio delle attività commerciali e quindi soggetti a disciplina comunale. Inoltre la stessa area è ben servita dalla viabilità comunale e dalle altre infrastrutture di servizio, oltre ad essere situata nelle vicinanze della zona residenziale.

Le aree di tipo D2a sono state classificate acusticamente in CLASSE V con le seguenti eccezioni:

- la parte dell'area D2a in località Pineta, sul lato ovest della SP 90 Destra Adige, ove sono attualmente presenti attività prevalentemente commerciali ed uffici (Ditte Cosbau, Rigotti pavimenti, Furlan Legnami sono state declassate in CLASSE IV in considerazione dell'attuale utilizzo e della vicinanza ad edifici residenziali.
- L'area D2a di progetto in località Maso Nuovo (attualmente ad uso agricolo) in funzione dell'attuale utilizzo ed in previsione di un utilizzo pianificato anche di tipo commerciale, nonché per la vicinanza degli edifici residenziali di loc Maso Nuovo, è stata declassata in CLASSE IV.
- Parte dell'area D2a, attualmente adibita ad attività commerciali (Ditta "Emporio Verde"), al confine nord di Corso IV Novembre è stata declassata in CLASSE IV.

Infine l'intero quadrante posto tra corso IV Novembre, via Canè, via San Rocco e le FS costituisce un complesso di **zone D2b agroindustriali**, che nell'insieme misura circa 72.000 mq. Di fatto questi suoli sono già tutti impegnati da organismi agroindustriali quali cantine vinicole, magazzini e depositi ortofrutticoli, con impianti e strutture per la lavorazione e la rivendita di tali prodotti. Si rileva in questo caso la vicinanza di aree residenziali esistenti al confine con questo comparto produttivo agroindustriale.

Le zone D2b sono state classificate acusticamente in CLASSE V.

Le zone di tipo **D3** sono destinate dal PRG alle **attività estrattive e lavorazioni connesse**. Nel Comune di Mezzocorona esiste solo quella in località "Fornaci", che risulta suddivisa in due aree.

- Area sud, già in fase di coltivazione
- Area nord, al confine con il Comune di Roverè della Luna, non ancora soggetta a coltivazione o attività di lavorazione inerti.

Le zone D3 sono state classificate acusticamente in CLASSE V.

Il PCCA si attiene alle indicazioni del PRG, che, a sua volta, ha recepito quanto previsto dall'ultimo aggiornamento del PUP e dal Piano Provinciale di Utilizzo delle Sostanze Minerali.

Tuttavia, nell'area sud della zona estrattiva "Fornaci", la ditta "STRADASFALTI" presenta, allo stato attuale, attività di lavorazione inerti in una zona esterna al perimetro individuato dal Piano e classificata da PRG come "Suoli sterili e non produttivi". Dato l'effettivo utilizzo, anche tale area è stata classificata in CLASSE V.

4.2. Individuazione delle classi II, III, IV

La classificazione rispetto alle tre classi intermedie è stata sviluppata, in prima analisi, a partire da considerazioni sulle funzioni delle varie aree.

Un approfondimento di tipo qualitativo, relativo a presenza di infrastrutture di trasporto, traffico veicolare, densità di popolazione e delle attività artigianali e commerciali ha permesso una più precisa determinazione delle classi di appartenenza. I criteri utilizzati per l'individuazione delle classi II III e IV, sono stati i seguenti

CLASSE	Traffico veicolare	Infrastrutture di trasporto	Industria e artigianato	Commercio e servizi	Densità di popolazione	Corrispondenze
II	Traffico locale	Assenza strade di grande comunicazione	Assenza attività industriali e artigianali	Limitata presenza di attività commerciali	bassa	5 corrispondenze
III	Traffico locale di media intensità	Assenza strade di grande comunicazione	Limitata presenza di attività artigianali e assenza attività industriali	Presenza di attività commerciali e uffici	media	Tutti i casi non ricadenti nelle classi II e IV
IV	Intenso traffico veicolare	Presenza strade di grande comunicazione	Presenza di attività artigianali e limitata presenza di piccole attività industriali	Elevata presenza di attività commerciali e uffici	alta	Almeno 3 corrispondenze o presenza di strade di grande comunicazione

In linea di massima in **CLASSE II** vengono inseriti i quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria: in particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo e di importanti assi di attraversamento sono elementi di riconoscimento delle zone da inserire in classe II.

In fase preliminare di zonizzazione acustica sono stati inseriti in CLASSE II tutte le aree ad uso prevalentemente residenziale e gli insediamenti storici. Inizialmente, con riferimento al P.R.G., sono state classificate in CLASSE II:

- Aree prevalentemente residenziali di antica formazione (zone B1 art.14 Nta PRG)
- Aree prevalentemente residenziali nel fondovalle (zone B2a, B2b, B2c art.15 Nta PRG)
- Aree prevalentemente residenziali in località Monte di Mezzocorona (zone B3 art.16 Nta PRG)
- Piani attuativi a destinazione prevalentemente residenziale (Piani di lottizzazione PL1, PL2, PL3)
- Centro storico

In **CLASSE III** ricadono le aree residenziali a densità di popolazione media, con attività commerciali significative o attraversate da strade con flussi di traffico di media intensità, nonché le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

In fase preliminare di zonizzazione acustica sono state inserite in CLASSE III:

- Piani Attuativi a destinazione mista (Piani di recupero: PR1 "Ex Lega" e PR2 "Via Romana")
- Aree agricole di interesse primario (zone E1 - art. 20 Nta PRG)

- Aree agricole di particolare tutela (zone E2 - art. 20 Nta PRG)
- Aree di rispetto storico (art. 36 NIS)
- Le aree in vicinanza di infrastrutture stradali (vds. Paragrafo 4.3) con flussi di traffico diurni superiori a 200 veicoli/ora.

Sono state inserite in CLASSE III anche le principali aree sportive presenti o previste sul territorio di Mezzocorona.

Un'area sportiva o ricreativa va classificata acusticamente in funzione dell'attività effettivamente esercitata. Infatti l'esercizio di attività sportive o di svago talora va tutelato dall'inquinamento acustico esterno, ma, molto più spesso, invece è fonte di impatto acustico sui ricettori circostanti (ad esempio uno stadio). Per questo motivo, sulla base dell'ubicazione e delle attività esercitate, le aree sportive del Comune di Mezzocorona sono state inserite in una classe "intermedia" come la CLASSE III.

- Attuale Stadio Comunale
- Centro sportivo "Sottodossi"
- Area sportiva "Stont"

Il previsto nuovo polo sportivo in loc. Casetta, non lontano da Roverè della Luna, ricade in un'area ampia più di tre ettari, in parte di proprietà comunale e in parte occupata da un complesso zootecnico (Azienda Zootecnica "La Quercia"). Tale area sarà in grado di ospitare non solo un nuovo campo da calcio o lo stadio di Mezzocorona, ma pure altre attrezzature complementari adeguate alla realtà sportiva del Comune, ed i relativi parcheggi. Sia per l'utilizzo attuale che per quello pianificato, tale area sportiva di previsione è stata classificata in CLASSE IV.

In **CLASSE IV** vengono inserite le aree ove si accentrano le maggiori funzioni generatrici di traffico: attività prevalentemente terziarie, amministrative, commerciali e culturali; inoltre fanno parte di tale classe le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie.

In fase preliminare di zonizzazione sono state classificate in CLASSE IV:

- Alcune aree produttive-commerciali Tipo D2a (già descritte al paragrafo 4.1)
- Aree per stazioni Ferroviarie e relativi parcheggi
- Area della centrale idroelettrica "Edison"
- Area a discarica in loc. "Maso Nuovo"

In fase preliminare di zonizzazione acustica sono state inserite in CLASSE IV le aree in vicinanza di infrastrutture stradali di tipo autostradale o ferroviario (vds. Paragrafo 4.3).

4.3. Infrastrutture di trasporto, la rete viaria

La rete viaria non costituisce di per sé una zona da classificare, ma piuttosto è uno degli elementi che concorrono a definire la classe di appartenenza di una certa area.

Lungo le infrastrutture stradali principali e maggiormente trafficate (valutate sulla base dei flussi di traffico ed in base alle altre caratteristiche di cui al paragrafo precedente), è stata introdotta una fascia in **CLASSE IV**.

L'ampiezza di tale fascia in CLASSE IV è pari a 100 m per ciascun lato della strada. Tale fascia è stata introdotta per i seguenti assi viari:

	Categoria stradale	flusso veicolare medio diurno
- A22 Autostrada Brennero-Modena	A	≈ 2.400 veic./ora

Per la viabilità extraurbana locale ed urbana di quartiere, (classificata dal P.R.G. come “assi principali della viabilità comunale urbana ed extraurbana”) e con presenza di flussi di traffico di media intensità (dell'ordine dei 200 veicoli/ora diurni), è stata introdotta una fascia in **CLASSE III** di ampiezza pari a 30 m per ciascun lato dell'infrastruttura o fino al primo fabbricato schermante. Questa fascia è stata introdotta laddove non fossero già individuate classi con valori di immissione maggiori rispetto alla CLASSE III.

Tale fascia in CLASSE III è stata introdotta per i seguenti assi viari:

- S.P. 29 del Masetto - tratto ovest (Via C.Battisti, Via Fratelli Grandi)
- S.P. 29 del Masetto – tratto est (Via Canè)
- Via Rotaliana
- Tratto urbano della S.P.90 (Corso IV Novembre, Via Romana, Via Borgonuovo)

La classificazione acustica delle infrastrutture stradali ai sensi del DPR142/2004 è stata eseguita sulla base delle seguenti indicazioni:

- Sistema infrastrutturale del vigente PRG di Mezzocorona
- Classificazione funzionale secondo il “Piano della Mobilità del Comune di Mezzocorona” (ATA Engineering 2001)
- Delimitazione dei Centri Abitati (ai sensi del Codice della Strada) adottata dal Comune di Mezzocorona (D.G.459/93)

La classificazione stradale è stata quindi condotta sulla base delle caratteristiche geometriche, funzionali e dei dati di traffico della rete.

Quindi, per l'applicazione del D.P.R.142/2004, precedentemente richiamato nel paragrafo 3.2, la rete viaria esistente di Mezzocorona è stata classificata come segue:

Classificazione stradale delle STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (secondo Tab 2 del D.P.R. 142/04)	
Autostrada Tipo A	- Autostrada A22 Brennero-Modena
Strade EXTRAURBANE SECONDARIE Tipo Ca	- S.S.12 dell'Abetone e del Brennero - S.S. 43 della Val di Non
Strade EXTRAURBANE SECONDARIE Tipo Cb:	- tratti extraurbani della S.P. 90 (e nuova circonvallazione di Mezzocorona)
Strade URBANE DI QUARTIERE Tipo E:	- tratti urbani della S.P. 29 “del Masetto” (Via C.Battisti, Via Fratelli Grandi, Via Canè) - tratti urbani della S.P.90 (Corso IV Novembre, Via Romana, Via Borgonuovo, Via del Teroldego) - collegamento S.S.43-Stazione Ferroviaria FS (lato est del triangolo industriale)
Strade Tipo F (locali)	- La restante viabilità urbana ed extraurbana

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali di progetto, non sono previste dal P.R.G di Mezzocorona nuove infrastrutture viarie di particolare rilievo. Il PCCA ha recepito la

viabilità di progetto contenuta nel P.R.G. del Comune di Roverè della Luna che prevede la realizzazione di una variante alla S.P.90 a circonvallazione dell'abitato di Roverè della Luna. La strada di nuova realizzazione ricade nel territorio di Roverè della Luna ma la relativa fascia di pertinenza acustica interessa anche il territorio di Mezzocorona.

Tale asse viario appare classificabile in come **Strada extraurbana secondaria di Tipo C2**.

**Classificazione stradale delle STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE
(secondo Tab 1 del D.P.R. 142/04)**

Strada extraurbana secondaria di Tipo C2	- variante alla S.P.90 a circonvallazione dell'abitato di Roverè della Luna
---	---

La classificazione della rete viaria e le fasce di pertinenza acustica stradale ai sensi del D.P.R.142/2004 sono rappresentate nelle allegate TAVOLE 2, 2.1 e 2.2

I limiti di immissione per le infrastrutture stradali, così classificate, sono riportati nel Regolamento Acustico e richiamati nelle TAVOLE 2, 2.1 e 2.2.

4.4. Infrastrutture di trasporto, la rete ferroviaria

Anche la rete ferroviaria non costituisce di per sé una zona da classificare, ma piuttosto è uno degli elementi che concorrono a definire la classe di appartenenza di una certa area.

Lungo le infrastrutture ferroviarie principali e a maggior traffico è stata introdotta una fascia in **CLASSE IV**.

Per la linea ferroviaria FS Verona-Brennero l'ampiezza di tale fascia in CLASSE IV è pari a 100 m per ciascun lato della ferrovia. Per la linea ferroviaria Trento Malè la fascia in CLASSE IV non è stata introdotta.

In tale fascia, interessa principalmente aree agricole, ove, in generale, non sono attualmente presenti ricettori di tipo residenziale. Questa fascia mira quindi a "inibire" e "bloccare" eventuali futuri usi residenziali nelle aree limitrofe all'area ferroviaria.

Il PCCA vuole quindi confermare quanto previsto dal PRG, ove la realizzazione di nuove abitazioni nelle aree agricole è fortemente scoraggiata. Nel PRG questa eventualità è vietata nelle zone agricole E2 di particolare tutela, ed è considerata del tutto eccezionale nelle restanti zone E1 di interesse primario, dove tuttavia è consentita in alcuni casi:

- nella misura massima di un alloggio di 400 mc per impresa agricola, comprese le relative pertinenze;
- se si tratta di abitazione primaria e se l'imprenditore è iscritto alla Sezione prima dell'Archivio provinciale delle Imprese agricole;
- se l'intervento avviene in stretta connessione e per inderogabile esigenza rispetto alle attività agricole dell'azienda nonché in funzione delle sue caratteristiche e delle sue dimensioni;
- se l'intervento ha ottenuto la necessaria, apposita autorizzazione secondo i criteri, le modalità e i procedimenti fissati allo scopo dalla Giunta provinciale.

4.5. Aree per manifestazioni e spettacoli temporanei

Sono state individuate come aree per manifestazioni e spettacoli temporanei:

- **Stadio Comunale di Mezzocorona**

così come rappresentato nelle Tavole 1 e 1.1 allegate.

La possibilità di derogare dai limiti acustici del P.C.C.A. in tali aree, in occasione di manifestazioni e spettacoli temporanei, è disciplinata dal regolamento acustico (Elaborato n. 6.4 del P.C.C.A.).

4.6. Ottimizzazione della zonizzazione

Nella fase di ottimizzazione della zonizzazione acustica, per evitare, ove ammissibile, l'accostamento di classi con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA (ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.447/95), sono state introdotte alcune fasce intermedie (o di transizione) degradanti.

Come anticipato alcune aree a bosco, aree comprendenti edifici isolati, alcune aree improduttive ed agricole, inserite in via preliminare in CLASSE I o CLASSE II, sono state inglobate in classi superiori per i seguenti motivi:

- dimensioni troppo ridotte
- presenza di strade di categoria superiore al Tipo F
- confine con aree in Classe III o superiore

Al contorno delle aree produttive in CLASSE V e CLASSE VI è stata inserita una fascia in CLASSE IV con un'ampiezza di almeno 30 m.

Tale fascia, laddove interessa aree agricole o a bosco e laddove non sono attualmente presenti ricettori di tipo residenziale mira ad "inibire" eventuali futuri usi residenziali in aree limitrofe alle aree produttive.

Nel caso dell'area cave "Fornaci" esternamente ad essa è stata aggiunta un'ulteriore fascia di transizione in CLASSE III.

La fascia degradante in CLASSE IV non è stata inserita al confine ovest del "quadrante agroindustriale" posto tra corso IV Novembre, via Canè, via San Rocco e le FS.

Si rileva in questo caso la vicinanza di aree residenziali (già esistenti) al confine con il comparto produttivo agroindustriale. Al fine di non introdurre una classificazione acustica tale da penalizzare eccessivamente né i ricettori residenziali (inseriti in CLASSE III) né le attuali attività agroindustriale si è rimandato l'approfondimento di tale problematica al Piano Comunale di Risanamento Acustico.

Le fasce di transizione non sono state introdotte nel presente P.C.C.A. nel caso di aree in CLASSE III confinanti con aree in CLASSE I. Si ammette questo accostamento considerando che si localizza in generale al confine tra aree agricole (in CLASSE III) ed aree a bosco o improduttive (in CLASSE I) e quindi il "salto di classe" non comporta particolari problematiche data l'assenza di ricettori.

4.7. Verifica di coerenza con la zonizzazione dei Comuni confinanti

Nella redazione dell'aggiornamento del P.C.C.A. di Mezzocorona è stata verificata la compatibilità con le zonizzazioni acustiche dei Comuni confinanti, laddove presenti, ed in particolare:

- Comune di Roverè della Luna (zonizzazione non presente, attualmente è in fase di redazione il PCCA da parte di SEA srl)
- Comune di Ton (zonizzazione non presente, attualmente è in fase di assegnazione l'incarico di redazione di un PCCA sovracomunale)
- Comune di Mezzolombardo (zonizzazione non presente)
- Comune di San Michele all'Adige (zonizzazione non presente attualmente è in fase di assegnazione l'incarico di redazione del PCCA)
- Comune di Faedo (zonizzazione non presente)

La verifica ha evidenziato una pesante lacuna infatti tutti i comuni confinanti con Mezzocorona non dispongono di classificazioni acustiche adottate. Si è quindi fatto riferimento all'effettiva fruizione del territorio ed alla destinazione d'uso prevista dai rispettivi Piani Regolatori.

Dalla verifica di coerenza della presente proposta di PCCA del Comune di Mezzocorona con i comuni confinanti si evidenzia un'unica situazione di potenziale incompatibilità al confine nord, con il Comune di Roverè della Luna.

L'area nord dell'area estrattiva "Fornaci", ricadente in CLASSE V, lambisce infatti il confine di Roverè della Luna. Le aree esterne, a nord e ad est dell'area estrattiva di progetto sono attualmente coltivate a vigneto ed anche il PRG di Roverè della Luna le destina ad uso agricolo.

Queste aree esterne al territorio di Mezzocorona saranno presumibilmente classificabili dal PCCA di Roverè della Luna in CLASSE III. Si rimanda tuttavia all'attuazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico la gestione di tale situazione.

5. CONCLUSIONI

L'applicazione di quanto descritto nei capitoli precedenti ha determinato la stesura della proposta di classificazione acustica riportata nelle tavole allegate:

Tavola	Descrizione	Scala
1	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI ACUSTICHE – Quadro d'insieme	1:15.000
1.1	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI ACUSTICHE – Quadro Sud	1:5.000
1.2	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI ACUSTICHE – Quadro Nord	1:5.000
2	FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Quadro d'insieme	1:15.000
2.1	FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Quadro Sud	1:5.000
2.2	FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - Quadro Nord	1:5.000

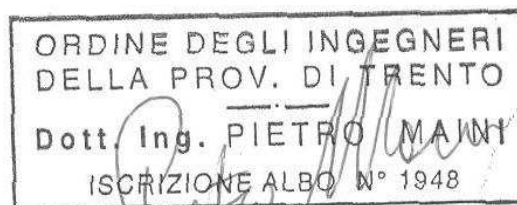
Tecnico Competente in Acustica

Ing. Nicola Bonmassar



Tecnico Competente in Acustica
Responsabile di Progetto

Ing. Pietro Maini



con la collaborazione tecnica di Lorenzo Tomaselli